ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Art. 2

Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

LA L. 17 OTTOBRE 2005, N. 210 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1, COMMA 1) CHE A DECORRERE DAL 18 OTTOBRE 2005, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 1 DEL D.L. 17 AGOSTO 2005, N. 162

Versione in vigore dal 18 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-per-contrastare-i-fenomeni-di-violenza-in-occasione/art-2-modifiche-al-decreto-legge-24-febbraio-2003-n-28-convertito-con

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it